

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 17

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori GALLONE, TIRABOSCHI, PAPATHEU, Alfredo
MESSINA, GALLIANI, FLORIS, SICLARI, TOFFANIN e VITALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 2019

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla
attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
nel territorio nazionale

ONOREVOLI SENATORI. – Com’è noto il territorio italiano presenta caratteristiche di elevato rischio idrogeologico, anche a causa dei processi di antropizzazione incontrollata che hanno danneggiato il naturale equilibrio degli ecosistemi e del territorio, soprattutto a partire dalla metà del XX secolo.

L’Italia, secondo i dati dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è uno dei Paesi europei maggiormente interessati da fenomeni franosi; gli ultimi dati contano infatti 620.808 frane nel corso del solo 2017, che hanno interes-

sano un’area di 23.700 km², pari al 7,9 per cento del territorio nazionale.

Per ciò che concerne le alluvioni, le aree a pericolosità idraulica elevata in Italia risultano pari a 12.405 km², le aree a pericolosità media ammontano a 25.398 km², quelle a pericolosità bassa (scenario massimo atteso) a 32.961 km². Le regioni con i valori più elevati di superficie a pericolosità idraulica media, sulla base dei dati forniti dalle Autorità di bacino distrettuali, risultano essere Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Sono attualmente nove le regioni con il 100 per cento di comuni a rischio idrogeologico: Valle D'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Basilicata e Calabria; a queste si aggiungono l'Abruzzo, il Lazio, il Piemonte, la Campania, la Sicilia e la provincia di Trento con percentuali tra il 90 per cento e il 100 per cento.

Il 91 per cento dei comuni italiani sono abitati da oltre 3 milioni di nuclei familiari che vivono in territori classificati ad alta pericolosità.

Quasi il 4 per cento degli edifici italiani (oltre 550.000) si trova in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata e più del 9 per cento (oltre 1 milione) in zone alluvionabili nello scenario medio (ovvero alluvionabili per eventi che si verificano in media ogni 100-200 anni).

Anche il patrimonio culturale è esposto a rischi elevati: i dati dell'ISPRA infatti individuano nelle aree franabili quasi 38.000 beni, oltre 11.000 dei quali ubicati in zone a pericolosità da frana elevata e molto elevata, mentre sfiorano i 40.000 i monumenti a rischio inondazione nello scenario a scarsa probabilità di accadimento o relativo a eventi estremi.

Alcune delle cause che hanno contribuito nel tempo a peggiorare il rischio idrogeologico del nostro Paese sono ascrivibili: alle opere di urbanizzazione estrema in contrasto con i vincoli previsti dalle norme in materia, alla mancata manutenzione dei fiumi, al disboscamento e a ogni azione contraria al rispetto del territorio.

Per ridurre il rischio che si verifichino fenomeni franosi e alluvionali quindi è estremamente importante gestire il territorio in modo corretto, attraverso un'attenta pianificazione ambientale che tenga in considerazione il cambiamento climatico in atto e il mutamento dell'assetto dell'intero territorio nazionale compresi gli indicatori di rischio

riguardanti popolazione, famiglie, edifici e opere infrastrutturali.

Gli eventi calamitosi avvenuti nel corso degli ultimi anni e quelli meteorologici intensi, verificatisi anche durante i mesi appena passati, rappresentano la conferma di come le politiche relative al cambiamento climatico necessitino di essere rafforzate, in particolare sotto il profilo della prevenzione per la messa in sicurezza del territorio, della difesa del suolo, della realizzazione di sistemi di protezione, attraverso un coordinamento di tutti i soggetti coinvolti, a livello centrale e periferico, al fine di evitare il ripetersi di eventi tragici, derivanti dalla devastazione dei territori.

I fenomeni drammatici connessi al dissesto idrogeologico provocato dall'azione dell'uomo costano moltissimo principalmente in termini di perdita di vite umane, a cui fanno seguito gli interventi economici per fare rientrare le emergenze e da parte dello Stato e degli enti pubblici stimati in circa 3 miliardi l'anno.

Il presente documento prevede l'istituzione di una Commissione di inchiesta sulla attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale.

Il documento è composto da 6 articoli.

L'articolo 1 reca l'istituzione, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, della Commissione parlamentare di inchiesta.

Il comma 2 dell'articolo individua i compiti della Commissione.

Il comma 3 stabilisce che la Commissione ha facoltà di informare il Senato annualmente e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, e comunque al termine dei suoi lavori.

L'articolo 2 reca la composizione della Commissione.

L'articolo 3 reca i poteri ed i limiti allo svolgimento delle sue funzioni.

L'articolo 4 stabilisce che la Commissione può acquisire le copie di atti o documenti re-

lativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta.

L'articolo 5 reca l'obbligo di segreto per i componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione

stessa e per ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio.

L'articolo 6 reca l'organizzazione interna della Commissione.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di:

a) analizzare le modalità di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio nazionale;

b) verificare l'andamento del monitoraggio territoriale da parte dei soggetti e delle autorità preposte, ai fini della valutazione e della prevenzione dei rischi geologici e idrogeologici e di qualsiasi altra forma di calamità naturale;

c) verificare lo stato di applicazione della normativa vigente sulla difesa del suolo, in particolare relativamente alla realizzazione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione, e individuare le carenze e le debolezze della normativa vigente in materia di messa in sicurezza del territorio nazionale e di difesa del suolo, anche valutando a tal fine gli eventuali effetti in termini di minore efficacia conseguente all'evoluzione e ai cambiamenti della normativa e dei diversi soggetti di volta in volta competenti in materia;

d) accertare l'adeguatezza e l'efficacia della legislazione regionale di attuazione della normativa nazionale;

e) accertare l'impatto dell'azione degli enti locali nella programmazione degli usi

del territorio, nella difesa del suolo e nella tutela dell'ambiente, con riferimento ai rischi derivanti dallo stato di dissesto idrogeologico;

f) verificare l'impatto sul territorio nazionale delle grandi opere pubbliche, con particolare riferimento alla correlazione delle stesse con il contrasto al dissesto idrogeologico;

g) accertare il livello di controllo, capacità d'intervento, prevenzione da parte delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti;

h) chiarire il quadro delle responsabilità e delle competenze dei diversi livelli istituzionali;

i) accertare gli effetti economici diretti e indiretti provocati negli ultimi dieci anni dalle calamità naturali, connesse al dissesto idrogeologico;

l) verificare l'organizzazione e i compiti del Servizio nazionale della protezione civile, la sua efficacia, la sua adeguatezza e i problemi di coordinamento;

m) verificare le attività di prevenzione poste in essere in relazione agli eventi calamitosi che hanno avuto corso negli ultimi dieci anni.

3. La Commissione riferisce al Senato con singole relazioni o con relazioni generali, annualmente e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, e comunque al termine dei suoi lavori, eventualmente proponendo interventi, anche di carattere normativo, al fine di attuare politiche attive di prevenzione nei confronti del dissesto idrogeologico.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando

la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, ultimo periodo.

Art. 3.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. Per quanto concerne l'opponibilità del segreto d'ufficio, professionale e bancario si applica la normativa vigente in materia.

Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 1, sono coperti dal segreto.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti sono coperti dal segreto e comunque non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a com-

piere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione a maggioranza semplice disponga diversamente.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, la Commissione si avvale della collaborazione degli enti locali, delle istituzioni, di istituti di statistica e delle banche dati delle Forze di polizia.

6. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2019 e di

200.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

